



**Esente da imposta di bollo e di registro
ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 e successivo art.104 D. Lgs 117/2017**

Allegato al verbale di assemblea in data 26 Agosto 2026

STATUTO

dell'Associazione "ORTO DISTORTO APS"

costituita in data 30 Giugno 2026

Art. 1) SEDE - DURATA

L'Associazione "Orto Distorto" ha sede nel Comune di Cusago (MI) e con durata illimitata.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative ed amministrative in Italia.

Art. 2 - SCOPO E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Scopo e attività di interesse generale

L'Associazione, ispirandosi ai principi della sostenibilità, della creatività, dell'inclusione sociale e della partecipazione attiva, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

In particolare l'Associazione promuove:

- a) interventi e servizi sociali;
- e) salvaguardia e miglioramento dell'ambiente;
- i) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale e diffusione del volontariato;
- s) agricoltura sociale.

In particolare l'associazione intende rivolgere la propria attività a persone minorenni, maggiorenni cittadini italiani o meno, in stato di fragilità derivante da disabilità fisica, intellettiva, e sensoriale nonché ai loro caregiver e/o famigliari.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'associazione intende offrire ai soggetti ai quali si rivolge:

- iniziative dedicate al benessere della persona, alla socialità, alla cooperazione e alla inclusione;
- attività volte alla promozione delle pari opportunità, dell'integrazione sociale e della cittadinanza attiva;
- attività finalizzate al benessere emotivo, relazionale e sociale della persona, favorendo inclusione, partecipazione attiva e valorizzazione delle diversità cognitive, espressive e relazionali;
- percorsi di educazione ambientale, ecologica e culturale rivolti a bambini, giovani e adulti;
- iniziative di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale, della cura della terra, delle relazioni umane e degli stili di vita consapevoli;
- attività artistiche, culturali, ricreative ed esperienziali finalizzate alla



[Handwritten signature in blue ink]

crescita personale e collettiva;

- laboratori creativi, eventi, incontri, workshop, attività formative e percorsi partecipativi;

- progetti di agricoltura sociale, orticoltura urbana, rigenerazione degli spazi e valorizzazione del territorio.

L'Associazione potrà inoltre realizzare orti condivisi, spazi sociali, attività intergenerazionali, manifestazioni culturali, progetti educativi e tutte le attività connesse, accessorie o complementari ritenute utili al raggiungimento delle proprie finalità statutarie.

L'Associazione riconosce il valore della diversità, della creatività e delle molteplici forme di espressione personale, promuovendo spazi inclusivi, accessibili e rispettosi delle unicità di ogni persona, come strumenti di trasformazione sociale, culturale e ambientale.

Nello svolgimento di tali attività l'Associazione si avvarrà, prevalentemente, dell'attività di volontariato, dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario a fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Attività diverse

L'Associazione può svolgere, inoltre ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, attività diverse rispetto a quelle sopra indicate, purchè secondarie e strumentali a queste ultime, secondo le indicazioni contenute nel decreto ministeriale di cui al previsto art. del Codice del Terzo Settore e la cui individuazione è rimessa all'organo amministrativo.

Raccolta fondi

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7 del Codice del Terzo Settore al fine di finanziare le proprie attività.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 3) ASSOCIATI

Il termine associati indica le persone che condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplorazione.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere



inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari:

- i soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto;
- i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo;
- i soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione, libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo facendone richiesta al Consiglio Direttivo il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di trarne copie ed estratti a spese dell'associazione.

Art. 4) VOLONTARI

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività



prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Sono in ogni caso vietati rimborsi determinati in via forfetaria.

Art. 5) AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga oltre alle proprie generalità un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 6) RECESSO ED ESCLUSIONE

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art. 7) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) l'Organo di Controllo, se nominato

Art. 8) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

A) Funzioni

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo dello Statuto,
- approva i regolamenti,
- delibera sullo scioglimento, trasformazione fusione e scissione



dell'Associazione,

- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo, dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 ogni 20 suoi associati con un massimo di 5 voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 deleghe, ovvero 5 deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione in sua mancanza dal componente più anziano di carica del Consiglio Direttivo, in mancanza dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla Legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto sul libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9) CONSIGLIO DIRETTIVO

A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati,
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati,
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale,
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione,
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni; determinare l'impiego dei contributi, e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione,
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso,
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;



- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni,
- Consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazione Temporanea di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate,
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti,
- promuovere e organizzare gli eventi associativi,
- tenere e mantenere aggiornati i libri dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio, consentendone l'esame da parte degli associati.
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri organi.
- il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 a 7 determinato dall'assemblea in sede di nomina.

I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica con mandato deliberato dall'assemblea e sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionale,
- indipendenza da interessi che siano divergenti o configgenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo.

I Consiglieri subentrati ai sensi del precedente comma, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attraverso elezione, alla prima Assemblea ordinaria utile.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età e in assenza, il Consigliere più diligente, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, il Consiglio rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

[Handwritten signature in blue ink]



C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo, dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 5 giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongono

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale: il consigliere che senza giustificazione non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2395 e 2409 del Codice Civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475 ter del Codice Civile.

Art. 10) PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.



È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica con mandato deliberato dall'assemblea ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 11) ORGANO DI CONTROLLO

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge ovvero qualora sia ritenuto opportuno l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale è composto di tre membri scelti fra persone non associate almeno una delle quali deve essere iscritta nell'apposito Registro dei Revisori Legali dei Conti.

I componenti l'Organo di controllo durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; per ottenere ciò è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del c.c.

La funzione di componente l'organo di controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 12) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di controllo; in tal caso i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13) PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come

[Handwritten signature in blue ink]



definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Art. 14) BILANCIO

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale nei casi previsti dalla Legge deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art.15) DEVOLUZIONE

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del registro del terzo settore.



AGENZIA DELLE ENTRATE

DP I Milano - Uff. Territoriale di MAGENTA

ATTO REGISTRATO

IL 31-08-2026

AL N° 267 SERIE 3

**Per il Direttore Provinciale
Il Funzionario delegato
Luca MAZZEO**

**IL SOTTOSCRITTO DOTT. VITTORIO GAZZOLA, AI SENSI DELL'ART. 31
COMMA 2-QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE
DOCUMENTO È CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO L'ENTE**